

## Software non originali nello studio professionale: non è reato e non c'è sequestro, ma multe salatissime

Matteo Peppucci - INGENIO 20/07/2018

*Cassazione: non è reato, per i professionisti, detenere software copiato (non originale) ma le conseguenze in termini economici possono essere altrettanto gravi e severe*

### Software copiati e taroccati: le possibilità



Classica situazione: il rivenditore di software installa nei pc degli studi professionali pacchetti originali di cui, però, non consegna la licenza d'uso perché sono di sua proprietà. Quindi, tecnicamente, si tratta di software copiati, perché c'è il rilascio di copia non autorizzata.

Altra possibilità: vengono scaricate da internet versioni craccate di programmi o giochi a cui sono rimosse le protezioni o vengono generate password di sblocco (qui siamo nell'ambito dei software taroccati).

### Software copiati e taroccati: le conseguenze di legge

Cosa succede in caso di accertamento? Scatta il reato e il sequestro oppure no? L'assist per approfondire l'argomento viene dalla Cassazione, che in due recenti sentenze (32912/2018 del 17 luglio e 30047/2018 del 4 luglio scorso) ha stabilito che **non è reato, per i professionisti, detenere software copiato. Occhio, però, perché a livello economico si rischia un vero e proprio salasso.** Di fatto, quindi, **i professionisti non commettono reato se posseggono programmi non originali** mentre un comune negozio può subire un processo penale. Perché? La legge sul diritto d'autore stabilisce la **pena della reclusione da sei mesi a tre anni, oltre alla multa da 2.582 a 15.403 euro per chiunque detiene a scopo commerciale o imprenditoriale programmi per elaboratori non contrassegnati dalla Siae.** La dizione della norma su cui dobbiamo soffermarci è "scopo commerciale o imprenditoriale", come ad esempio **quello di chi ha un negozio di computer e vende sottobanco software non originali o li installa sui pc che vende ai clienti.**

Nel caso di un professionista, invece, è diverso. **Non si rientra nell'ambito della norma sul diritto d'autore, pertanto se si possiede un software privo della licenza d'uso (che provenga dall'installazione di un dvd originale o da uno craccato), non si commette reato.**

La Cassazione ha infatti affermato che **detenere programmi informatici funzionali allo svolgimento di un'attività libero professionale privi del marchio Siae non integra reato.** Ne deriva che **hard disk e pc non possono essere sequestrati ai fini probatori** a meno che non si provi l'abusiva duplicazione degli stessi programmi a scopi commerciali o imprenditoriali.

### No al sequestro per detenzione di software privo del marchio SIAE

*"In relazione all'utilizzo di programmi informatici installati su elaboratori elettronici l'illiceità penale sussiste solo in caso o di abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore o in caso di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale (e quindi non*

*anche nello svolgimento di un'attività libero professionale) o, infine, di concessione in locazione non già di programmi abusivamente duplicati ma esclusivamente di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae".*

La Cassazione è stata molto chiara e, nel caso specifico, ha **'salvato' il legale rappresentante di una srl di progettazione, consulenza e formazione in ambito energetico con conseguente annullamento del sequestro probatorio** su iniziativa della polizia giudiziaria di pc, hard disk e programmi informatici recuperati presso i locali.

### **Software non originale: è illecito amministrativo**

In definitiva: non è reato la semplice detenzione dei software "copiato" da parte del professionista che non abbia concorso nella loro illecita duplicazione.

Attenzione, però: non è un reato ma è comunque un illecito amministrativo: la **sanzione pecuniaria è pari a 154 euro e, oltre a ciò, l'art.3 dell'art.174-ter legge 633/1941 (legge sul diritto d'autore) prevede la confisca del materiale (i software o i dvd su cui questo è duplicato) e la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.**